

CONTRATTO

TRA

QC – Associazione Qualità Comuni (in seguito denominato “QC”), P.I. 94034790157 con sede in Via Alessandro Volta, 29 – 20872 Cornate d’Adda (MB), rappresentato dal Presidente pro-tempore Mario Angelo Parma, nato a Cornate d’Adda (MB) il 11.07.1939 e domiciliato presso la suddetta sede nella sua qualità di rappresentante legale;

E

l’UNI – Ente Nazionale Italiano di Unificazione, P.I. 06786300159 con sede in Via Sannio 2 – 20135 Milano, rappresentato per la firma del presente atto dal Presidente pro-tempore Piero Torretta, nato a Nerviano (MI) il 05.09.1952 e domiciliato presso la suddetta sede nella sua qualità di rappresentante legale;

PREMESSO CHE

- QC è un’Associazione tra Comuni italiani che hanno conseguito la certificazione di un Sistema per la qualità in conformità alla norma UNI EN ISO 9001, e/o la certificazione di un sistema di gestione ambientale in conformità alla norma UNI EN ISO 14001, e/o altra certificazione di conformità ad una norma di sistema di gestione (esempio: per la sicurezza, per l’etica, ecc), rilasciate da organismi terzi accreditati;
- QC ha lo scopo di divulgare la qualità negli Enti Locali in tutti i suoi aspetti a garanzia di una corretta gestione in termini di efficacia, efficienza ed economicità, ed intende operare in modo sinergico, mediante lo scambio di informazioni, progetti comuni, condivisione delle risorse, convegni e seminari;
- UNI è l’organismo nazionale italiano di normazione indicato dalla Direttiva 83/189/CE e successive modificazioni - recepita in Italia dalla Legge 21/6/1986, n.317 e successive modificazioni - in forza di cui è riconosciuto dall’Unione



Europea, da tutti i suoi Stati membri e dall'ordinamento legislativo italiano, quale unico rappresentante dell'Italia in tutte le attività normative, con esclusione del settore elettrotecnico ed elettronico;

- al fine di disporre di una modalità più rapida di formalizzazione di specificazioni tecniche proprie dei settori innovativi, rinunciando al principio di coinvolgimento di tutte le parti interessate richiesto dal processo di elaborazione delle norme tecniche, con delibera del Consiglio Direttivo n. 14/11 in data 28 novembre 2011, UNI ha istituito le "prassi di riferimento" (UNI/PdR) per gestire contenuti tecnici di soluzioni innovative e di eccellenza, talvolta già consolidati in forma privata o consorziata, assicurando la funzione di tempestivo trasferimento tecnologico che l'Unione Europea richiede alla normazione volontaria;
- le UNI/PdR sono documenti para-normativi emanati da UNI che introducono prescrizioni tecniche o modelli applicativi settoriali di norme tecniche, elaborati sulla base di un rapido processo di condivisione ristretta ai soli autori, sotto la conduzione operativa di UNI;
- il "Regolamento per lo svolgimento dell'attività di sviluppo delle prassi di riferimento" prevede all'art. 3 che l'avvio di tale attività sia formalizzato mediante un accordo preventivo tra UNI ed i soggetti interessati alle UNI/PdR, che indichi dettagliatamente le informazioni necessarie alla gestione del progetto, ovvero il titolo, lo scopo, i tempi, le risorse, le azioni di diffusione e gli aspetti economici.

CONSIDERATO CHE

- QC, in qualità di Socio UNI, ha richiesto in data 19 aprile 2012 con lettera trasmessa al Direttore Relazioni esterne sviluppo e innovazione UNI di attivare un rapporto di collaborazione per la definizione di un documento para-normativo;
- UNI ha verificato, come richiesto della propria Procedura P36, l'assenza di norme o di progetti allo studio sull'argomento richiesto, in sede di normazione nazionale, europea ed internazionale;

- la Giunta Esecutiva dell'UNI ha svolto una valutazione politico-strategica della richiesta ed ha autorizzato in data 5 giugno 2013 l'avvio della procedura di elaborazione del progetto di UNI/PdR.

Tutto ciò premesso e considerato si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 – PREMESSA

La premessa ed il considerando costituiscono parte integrante ed essenziale del presente contratto.

Articolo 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO

2.1 - Titolo e scopo del progetto di UNI/PdR

QC affida ad UNI il servizio di sviluppo del progetto di UNI/PdR, dal titolo provvisorio “Indicatori di qualità per gli Enti Locali”, quale documento tecnico basato sulle esperienze dei Comuni certificati finalizzato a definire gli indicatori significativi per le 4 aree di sviluppo (istituzionale, economico, sociale, ambientale) descritte nell'Appendice B dell'UNI/TR 11217. L'attività si dovrà basare sul documento “progetto KPI Comuni” già predisposto dal QC, per un totale preventivato non superiore a 50 pagine.

2.2 – Risorse

Lo sviluppo del progetto di UNI/PdR si svolgerà sulla base di un'attività di confronto di contenuti tecnici da parte di un gruppo di esperti, denominato “Tavolo”, sotto la conduzione di UNI. A tal fine:

- UNI metterà a disposizione un proprio funzionario, con compiti di gestione del processo, supporto metodologico, monitoraggio dei lavori e formattazione del progetto; le riunioni si terranno presso la sede UNI di Milano;

- QC metterà a disposizione una propria segreteria, con compiti operativi di convocazione e verbalizzazione delle riunioni e redazione del progetto;
- QC indicherà fino ad un massimo di 10 esperti in rappresentanza di altrettanti Comuni, per la definizione dei contenuti del progetto di UNI/PdR, tra i quali si nominerà un *project leader*.

L'UNI si riserva di nominare esperti provenienti del proprio sistema di normazione, al fine di fornire un ulteriore contributo tecnico ai lavori.

Tutte le attività previste in conformità alla Procedura UNI P36 verranno condotte con rapporti diretti tra il funzionario UNI e gli esperti. Per ogni altra specifica necessità si farà riferimento ai referenti nominati dalle parti, di cui all'art. 6.

2.3 – Tempi di intervento

In conformità alla Procedura UNI P36, dalla sottoscrizione del presente contratto, UNI e QC si impegnano:

- entro 1 mese, a convocare il Tavolo di cui al punto 2.2;
- entro 2 mesi, ad insediare il Tavolo con la prima riunione;
- entro 5 mesi, ad approvare il progetto di UNI/PdR;
- entro 6 mesi, ad avviare la pubblica consultazione della durata di un mese;
- entro 9 mesi, a pubblicare la UNI/PdR.

I tempi potranno variare in difetto o in eccesso in relazione alla capacità di definizione dei contenuti tecnici del progetto di PdR da parte degli esperti.

2.4. – Diffusione della PdR e cessione dei diritti connessi al contratto

Le parti prendono sin d'ora atto e specificano che in esecuzione del presente contratto, finalizzato alla più ampia diffusione gratuita della Prassi di Riferimento, UNI diverrà esclusivo titolare dei seguenti diritti di utilizzo e di sfruttamento connessi alla PdR realizzata e successivamente ceduta:

a. Diritto esclusivo di pubblicazione della PdR

QC trasferisce ad UNI, anche in nome e per conto degli esperti di cui all'art. 2.2

avendone acquisito la relativa autorizzazione, il diritto di pubblicazione della PdR, concedendogliene il diritto esclusivo di utilizzazione in ogni modo e forma, tramite l'esercizio dei diritti esclusivi delineati ai punti seguenti del presente articolo entro i limiti fissati dalla normativa vigente o di quelli fissati dalla normativa di settore di eventuale futura promulgazione, nonché per tutti gli utilizzi e gli sfruttamenti connessi, inclusi quelli ai fini pubblicitari, promozionali e/o propagandistici, ed intendendosi altresì ricompresi quelli di traduzione in altra lingua e di pubblicazione parziale, nonché ad ogni ulteriore scopo eventualmente riconducibile al presente contratto, con libera facoltà di organizzazione e sfruttamento ai fini della più ampia diffusione della PdR. Tale diritto si intenderà espressamente privo di limitazioni territoriali ed a tempo indeterminato.

b. Diritto esclusivo di distribuzione e consegna della PdR

Ad ulteriore specificazione di quanto esplicito ai punti precedenti, le parti espressamente convengono che contestualmente alla sottoscrizione del presente accordo QC cede anche in nome e per conto degli esperti di cui all'art. 2.2, avendone acquisito la relativa autorizzazione, in via esclusiva a UNI anche i diritti di distribuzione e consegna gratuita, di cui acquisirà la piena titolarità. Tale diritto si intenderà espressamente privo di limitazioni territoriali ed a tempo indeterminato.

QC richiede ad UNI, oltre alla pubblicazione della PdR sul sito internet dell'UNI con il dovuto risalto e con libera facoltà per i terzi di scaricarne i contenuti purchè non modificabili e con citazione della fonte originale.

QC accetta che la UNI/PdR resti disponibile per un periodo non superiore a 5 anni, periodo massimo entro il quale può essere trasformata in norma UNI (o specifica tecnica UNI/TS o rapporto tecnico UNI/TR) oppure ritirata. QC e UNI concordano che in tale periodo possa essere valutata, con periodicità annuale, la possibilità di aggiornare i contenuti della UNI/PdR, con la conseguente pubblicazione di edizioni successive, in relazione all'esito della sua applicazione sul mercato.

c. Diritto al nome, allo pseudonimo e di immagine

QC sin d'ora autorizza UNI all'utilizzo del proprio e di quello degli esperti di cui all'art.

A

2.2. – dichiarando di averne acquisito la relativa autorizzazione - nome, pseudonimo, immagine e notizie biografiche, limitatamente agli scopi connessi alla massima diffusione della PdR e purché sempre in maniera decorosa e mai per loro pregiudizievole. UNI garantisce che il nome ed il logo di QC figurerà nella copertina della UNI/PdR e che il nome degli esperti di cui all'art. 2.2 figurerà nella seconda pagina.

2.5 – Attrezzature e spese di trasferta UNI

Le attrezzature eventualmente necessarie per lo svolgimento dell'intervento saranno messe a disposizione da UNI, senza ulteriori aggravii economici per QC.

Sono da considerarsi a carico di UNI anche le spese di trasferta (comprendenti di vitto e alloggio) per il personale dell'UNI utilizzato per le attività comprese nella presente fornitura.

Articolo 3 – DURATA E DECORRENZA

Il presente contratto ha validità dalla data di stipula fino alla pubblicazione della UNI/PdR e comunque non superiore ai 12 mesi successivi. L'eventuale rinnovo dovrà essere riconsiderato tra le parti.

Articolo 4 - CONDIZIONI ECONOMICHE

Il progetto, sviluppato a supporto delle Azioni approvate della Giunta Esecutiva UNI nel 2012 “Qualificazione della Pubblica Amministrazione e dei servizi pubblici” e nel 2013 “Sviluppo del settore dei servizi per l'impresa, la PA ed i cittadini”, si inserisce nell'attuazione delle Linee Politiche UNI 2011-1013, con la finalità di aumentare il coinvolgimento delle rappresentanze dei Comuni italiani nel contesto della normazione volontaria, a conclusione di un decennale percorso di collaborazione tra UNI e QC in materia di applicazione della UNI EN ISO 9001 alle amministrazioni locali.

In tale contesto strategico, il presente contratto non prevede oneri economici specifici a carico di QC per l'esecuzione delle attività svolte dal funzionario UNI di cui all'art.2, oltre alla quota di associazione 2013 ad UNI.

Al termine dei lavori, QC intende organizzare n.3 convegni di presentazione della UNI/PdR pubblicata al fine di diffondere la cultura della qualità presso gli Enti Locali. I convegni si dovranno svolgere con il supporto logistico ed organizzativo di 3 diversi Comuni, da individuare nelle aree nord-est, nord-ovest e centro Italia e saranno finalizzati alla distribuzione ed illustrazione della UNI/PdR agli Enti Locali sul territorio. UNI fornirà il patrocinio ai convegni ed un relatore qualificato.

Articolo 5 – REFERENTI DELLE PARTI

I referenti designati dalle parti per la gestione della collaborazione sono:

- per UNI: Ruggero Lensi – Direttore Relazioni esterne sviluppo e innovazione

(tel: +39 02 70024441; E-mail: r.lensi@uni.com)

- per QC: Pietro Marcaccio – Consigliere

(tel: +39 039 2262132; E.mail: pietro.marcaccio@qualitaeambiente.com)

Articolo 6 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, emanata con il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ed in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste nel presente contratto, QC, in qualità di Titolare, nomina UNI responsabile esterno del trattamento, ai sensi dell'art. 29. Tale nomina avrà validità per il tempo necessario per eseguire le operazioni affidate dal titolare e si considererà revocata a completamento del contratto. UNI, in quanto responsabile esterno, è tenuto ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei



RL

documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme relative all'applicazione del D.Lgs. 196/2003.

In particolare si impegna a:

- utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell'attività oggetto del contratto con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione;
- nominare per iscritto gli incaricati del trattamento, fornendo loro le necessarie istruzioni;
- adottare idonee e preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 31 del D.Lgs. 196/03;
- adottare tutte le misure di sicurezza, previste dagli articoli 33, 34, 35 e 36 del D.Lgs. 196/03, che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi di cui all'art. 31, analiticamente specificato nell'allegato B al decreto stesso, denominato "Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza".

Articolo 7 – DIRITTO DI RECESSO

QC ed UNI possono, in ogni momento, recedere dal contratto stipulato per sopravvenuti motivi istituzionali, per mancata conclusione del processo di elaborazione del progetto di UNI/PdR, per il mancato rispetto, anche parziale, di una delle clausole del presente contratto o per comune accordo tra QC e UNI. Il recesso dovrà essere espressamente notificato mediante lettera raccomandata a/r.

Si precisa che, in caso di recesso, l'importo da corrispondere da parte di QC sarà riferito alle prestazioni effettuate alla data del recesso.


Articolo 8 – FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia derivante dall'applicazione del presente contratto il Foro competente è quello di Milano.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per QC

Dott. Mario Angelo Parma



Milano, li 16/07/2013

Per UNI

Dott. Piero Torretta




Milano, li 16/07/2013

Le norme contenute nel presente contratto sono state predisposte di comune accordo tra le parti, che dichiarano di accettare ed approvare specificatamente ai sensi dell'art.1341 e 1342 Cod. Civ. le clausole di cui agli articoli 2 "Oggetto del contratto", 3 "Durata e decorrenza", 4 "Condizioni economiche", 7 "Diritto di recesso"; 8 "Foro competente".

Per QC


Dott. Mario Angelo Parma



Milano, li 16/07/2013

Per UNI

Dott. Piero Torretta



Milano, li 16/07/2013